



ANTONIETTA ARDIZZONE

Dottoranda in Scienze giuridiche privatistiche – Università degli studi di Messina

**RAPPORTO DI PARENTELA E PROFILI SUCCESSORI
ALLA LUCE DELLA RIFORMA SULLA FILIAZIONE**

SOMMARIO: 1. La parentela naturale prima della riforma. – 2. Incidenza della riforma della filiazione sulla nozione di parentela. – 3. La conformità degli artt. 74 e 258, comm. 1, c.c. al dettato costituzionale. – 4. Parentela naturale e diritto successorio.

1. – L'intervento legislativo del 2012 in materia di filiazione ha notevolmente inciso sul rapporto di parentela modificandone l'originaria fisionomia, delineata dal codice del 1942 e lasciata inalterata dalla riforma del diritto di famiglia del 1975.

L'attecchirsi dell'istituto è il riflesso della coscienza sociale e del comune sentire propri della collettività in un determinato momento storico. Ciò può agevolmente evincersi volgendo lo sguardo al passato e, in particolare, al diritto romano nel quale i vincoli parentali si riconducevano a due differenti organismi sociali, l'uno basato sulla *patria potestas* (*adgnatio*) e l'altro fondato sulla consanguineità (*cognatio*)¹. L'evoluzione degli usi culturali ha portato al superamento dell'impostazione patriarcale della famiglia in favore del riconoscimento della rilevanza giuridica al solo legame di parentela derivante dalla comunanza dello stipite.

Prima della legge 10 dicembre 2012 n. 219, il codice civile sembrava conoscere, secondo l'orientamento di una parte della dottrina² e della giurisprudenza costituzionale³, la sola parentela legittima, negandosi cittadinanza nel nostro ordinamento, se non in taluni casi determinati, alla c.d. parentela naturale. In particolare si attribuiva rilevanza soltanto alla relazione biunivoca intercorrente tra il genitore, che aveva attuato il riconoscimento, e il figlio naturale, il quale non

¹ Per una definizione di parentela v. R. PERCHINUNNO, *Parentela e affinità*, in *Enc. giur.*, XXII, 1990, 1 ss.; S. CICCARELLO, *Il diritto di famiglia*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da M. Bessone, Torino, 1 ss.

² Il riferimento è, tra gli altri, a A. TRABUCCHI, *Natura, legge, famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 1977, 2; E. PEREGO, *Il problema della successione tra fratelli naturali*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, Torino, 1978, 280; S. PASSARELLI, *Parentela naturale, famiglia e successione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1981, 33; C. GRASSETTI, voce *Famiglia (dir. priv.)*, in *Noviss. Dig. it., App.*, III, Torino, 1982, 640; A. FINOCCHIARIO-M. FINOCCHIARIO, *Diritto di Famiglia, Commento sistematico alla legge 19-05-1975, n. 151, Milano, 1984*; G. TAMBURRINO, *La filiazione*, in *Giur. sist. dir. civ. comm.*, Torino, 1984, 95 ss.; S. PULEO, *Famiglia*, in *Enc. giur.*, XIV, 1989, 1 ss.; A. CHECCHINI, *Della parentela e dell'affinità*, in *Comm. dir. it. fam.*, diretto da G. Cian, G. Oppo e A. Trabucchi, Padova, 1992, 381 ss.; A. FIGONE, *Parentela e affinità*, in *Tratt. dir. fam.*, a cura di Zatti, Milano, 2002, I, 70 ss.; F. GAZZONI, *Manuale di diritto civile*, Napoli, 2004, 311; M. DOGLIOTTI-F. GALLO, *Genitori e figli: l'usufrutto legale*, in *Fam. dir.*, 2007, 309 ss.

³ Corte cost., 12 maggio 1977 n. 76, in *Foro it.*, 1977, 1346; Corte cost., 2 giugno 1977, n. 99, in *Foro it.*, 1977, 1611; Corte cost., 4 luglio 1979, n. 55, in *Foro it.*, 1980, 908 ss. con nota di M. DOGLIOTTI, *La Corte Costituzionale estende il rapporto di parentela naturale*; Corte cost., 23 novembre 2000 n. 532, in *Giust. civ.*, 2000, 2747 ss., con nota di C.M. BIANCA, *I parenti naturali non sono parenti? La parola torna alla Corte.*



era, pertanto, legato da un vincolo parentale né agli altri figli del medesimo genitore, a prescindere che fossero nati o meno da una unione fondata sul matrimonio, né agli altri parenti in linea collaterale (es. zii) e in linea retta (es. nonni). Ciò era il retaggio della forte discriminazione tra figli legittimi e figli naturali sussistente nel nostro ordinamento nonostante il tentativo di parificazione dei due diversi *status* attuato dalla riforma del diritto di famiglia del '75.

Invero, l'art. 74 c.c., nella sua originaria formulazione, si limitava a fornire una definizione di parentela piuttosto ampia, lasciando incerto l'ambito di estensione della nozione⁴. Pertanto, una parte della dottrina, valorizzando il significato letterale della disposizione, riteneva che la sua genericità non imponesse eccessive limitazioni all'interprete nel delineare i confini del rapporto parentale, il quale sembrava, quindi, ancorato alla sola sussistenza di uno stipite comune, con la conseguente possibilità di ravvisare la suddetta relazione parentale tra tutti coloro i quali avessero un vincolo di sangue, ivi compresi i figli c.d. naturali, nati dall'unione di due soggetti non uniti in matrimonio⁵.

Tuttavia, tale interpretazione della norma, la quale sembrava *prima facie* la più coerente con il dato testuale, non è stata condivisa da altra parte della dottrina, la quale ha privilegiato una lettura in chiave sistematica frutto del coordinamento della disposizione *de qua* con l'art. 258, comma 1, c.c. secondo cui “*il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto, salvo i casi previsti dalla legge*”⁶. Ne conseguiva l'impossibilità per il figlio naturale di instaurare un rapporto di parentela con la famiglia del genitore. A tale regola generale fa-

⁴ La citata norma, nella versione antecedente la legge n. 219/2012, così disponeva: “*la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite*”.

⁵ Secondo una parte della dottrina, rivelatasi lungimirante alla luce della soluzione adottata dal legislatore del 2012 con la riforma della filiazione, la parentela nasceva dal fatto della procreazione e dalla comunanza dello stipite, non essendo connessa alla sussistenza o meno del matrimonio. Cfr. F. PROSPERI, *La famiglia non fondata sul matrimonio*, Napoli, 1980, 115; U. MAJELLO, *Della filiazione naturale e della legittimazione*, in *Commentario del cod. civ.*, a cura di A. Scialoja-G. Branca, Bologna-Roma, 1982, 108; G. FERRANDO, *Della filiazione naturale e della legittimazione*, in *Tratt. dir. priv. diretto da Rescigno*, IV, Torino, 1982, 98 ss.; F. PROSPERI, *Matrimonio, famiglia e parentela*, in *Rass. dir. civ.*, 1983, 408; F. PROSPERI, *L'incerto incidere della Corte Costituzionale nei confronti della parentela naturale*, in *Rass. dir. civ.*, 1991, 433; V. ROPPO, *Famiglia di fatto*, in *Enc. giur.*, XIV, 1989, 1; G. FERRANDO, *La filiazione naturale*, in *Tratt. Rescigno*, Torino, 1997, 115; M. SESTA, *Il diritto di famiglia*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da M. Bessone, Torino, 1999, IV, 108 ss.; C.M. BIANCA, *Diritto civile, Famiglia e successioni*, Milano, 2002, II, 20 ss.; P. UBALDI, *La posizione del figlio naturale*, in *Tratt. dir. fam.*, a cura di Zatti, Milano, 2002, II, 278 ss.; M. BESSONE, G. ALPA, G. FERRANDO, M.R. SPALLAROSSA, *La famiglia nel nuovo diritto. Principi costituzionali, riforme legislative, orientamenti della giurisprudenza*, Bologna, 2002, 262 ss.; A. MORACE PINELLI, *Il problema della rilevanza giuridica della c.d. parentela naturale*, in *Riv. dir. civ.*, 2012, 353; A. PALAZZO, *La Filiazione*, in *Tratt. dir. civ. comm.*, diretto da A. Cicu-F. Messineo-L. Mengoni, Milano, 2013, 578 ss.

⁶ In particolare, i fautori di tale impostazione non negavano *in toto* la rilevanza della parentela naturale ma ritenevano tale vincolo sussistente solo tra il figlio nato fuori dal matrimonio ed il genitore che lo avesse riconosciuto, senza la possibilità di ravvisare equivalenti legami con gli ascendenti dei genitori ed i parenti in linea collaterale. Non erano, pertanto, da considerarsi fratelli i figli di genitori non uniti in matrimonio. A riguardo v. A. TRABUCCHI, *Natura, legge, famiglia*, cit., 2; E. PEREGO, *Il problema della successione*, cit., 280; S. PASSARELLI, *Parentela naturale*, cit., 33; C. Grassetti, voce *Famiglia*, cit., 640; A. FINOCCHIARIO-M. FINOCCHIARIO, *Diritto di Famiglia*, cit.; G. TAMBURRINO, *La filiazione*, cit., 95 ss.; S. PULEO, *Famiglia*, cit., 1 ss.; A. CHECCHINI, *Della parentela e dell'affinità*, cit., 381 ss.; A. Figone, *Parentela*, cit., 70 ss.; F. GAZZONI, *Manuale di diritto civile*, cit., 311; M. DOGLIOTTI-F. GALLO, *Genitori e figli*, cit., 309 ss.



cevano, però, eccezione, secondo tale orientamento, le ipotesi riconducibili alla clausola di riserva prevista dalla citata norma, la quale si riferiva ai parenti del genitore che aveva proceduto per primo al riconoscimento. L'inciso che faceva salvi "*i casi previsti dalla legge*", consentiva, quindi, di riconoscere rilevanza giuridica alla parentela naturale, anche in linea collaterale, soltanto in materia di impedimenti alla celebrazione del matrimonio (art. 87 c.c.), concorso al mantenimento dei figli o nipoti nati fuori dal matrimonio (art. 148 c.c.), individuazione dei soggetti obbligati alla corresponsione di alimenti (art. 433 c.c.) e rappresentazione (artt. 467 e 468 c.c.).

La suesposta ricostruzione ermeneutica, escludendo, se non in casi tassativi, la parentela naturale, poneva qualche dubbio in ordine alla sua compatibilità non soltanto con le esigenze sottese alla stessa riforma del diritto di famiglia del '75, la quale si era posta l'obiettivo di equiparare lo *status* del figlio legittimo e del figlio naturale, ma anche con il principio costituzionale di eguaglianza *ex* art. 3 Cost. Infatti, si riteneva che soltanto una definizione di parentela comprensiva sia della parentela legittima che di quella naturale potesse rispondere al suddetto principio fondamentale, atteso che i membri della famiglia legittima si consideravano comunque salvaguardati dall'art. 30, comma 3, Cost., il quale pone dei limiti alla tutela del figlio naturale in caso di conflitti con i diritti della famiglia nucleare⁷.

Le perplessità sollevate, in ordine alla legittimità costituzionale degli artt. 74 e 258 comma 1, c.c. sono state evocate, dai sostenitori della tesi favorevole al riconoscimento della rilevanza giuridica della parentela naturale, al fine di suggerire una lettura costituzionalmente orientata delle citate disposizioni⁸.

È proprio alla luce dei suddetti rilievi che la Consulta è stata chiamata a pronunciarsi in più occasioni sul tema. In particolare si rileva che in una prima pronuncia, è stata dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 565 c.c. nella parte in cui, "*in mancanza di altri successibili all'infuori dello Stato, non annovera i fratelli e le sorelle naturali dei quali sia legalmente accertato il rispettivo status di filiazione nei confronti del comune genitore*"⁹. Infatti, se la minor

⁷ Prima della riforma del 2012, A. MORACE PINELLI, *Il problema della rilevanza giuridica*, cit., 346, rilevava che la soluzione interpretativa favorevole ad escludere la rilevanza della parentela naturale derivasse dall'adesione ad una concezione pubblicistica di famiglia, intesa quale ente giuridico portatore di interessi pubblici distinti e preminenti rispetto a quelli dei singoli componenti. Tale visione era, però, ormai superata dalla nostra Costituzione che considera la famiglia una formazione sociale nella quale si sviluppa la personalità dei suoi componenti, posti al centro della tutela.

⁸ Ciò è stato evidenziato dagli stessi autori che si erano mostrati favorevoli al riconoscimento della rilevanza giuridica della parentela (v. nota 5) i quali Pertanto l'art. 258, comma 1, c.c. non escludeva la rilevanza della parentela naturale collaterale, limitandosi, bensì, ad affermare il principio dell'autonomia del riconoscimento, il quale produceva effetto nei confronti del solo genitore che lo aveva effettuato. Ciò, infatti, era confermato dai commi successivi della norma *de qua* i quali si ispiravano e si ispirano ancora oggi, non essendo stati intaccati dalla riforma 2012, all'esigenza di tutelare il riserbo del genitore che non voglia effettuare il riconoscimento.

⁹ Corte cost., 4 luglio 1979 n. 55, cit., 908 ss. Si precisa che la pronuncia riguarda la legittimità costituzionale dell'art. 565 c.c., nel suo testo originario, il quale, però, non era stato, ancora, modificato dalla legge di riforma del '75. Cfr. L. MENGONI, *Successione legittima dei fratelli naturali*, in *Nuove legge civ. comm.*, 1980, 184 ss, il quale nel commentare la sentenza della Consulta 55/1979, ha rilevato che i giudici, superando i limiti della propria competenza, avevano creato una nuova categoria di successibili. Inoltre, va evidenziato che la Consulta è tornata a pronunciarsi sulla medesima questione di illegittimità costituzionale dell'art. 565 c.c., ma questa volta nel testo riformato, ed è giunta alla medesima soluzione, confermando l'incostituzionalità della



tutela riconosciuta al figlio naturale può giustificarsi solo nel caso in cui sia configgente con i diritti dei membri della famiglia, nulla osta alla possibilità di collocare costui nella categoria dei successibili, dopo i parenti legittimi e, prima dello Stato, non ravvisandosi, in tal modo, eventuali incompatibilità con le esigenze del nucleo familiare legittimo.

La Corte, pur mostrando una tenue apertura nei confronti dell'impostazione della dottrina favorevole alla equiparazione sostanziale della parentela naturale a quella legittima, ha assunto un atteggiamento più cauto nel momento in cui, chiamata a pronunciarsi sulla conformità al dettato costituzionale degli art. 565 e 572 c.c. in materia di successione legittima, ha ritenuto inammissibile la questione, rimettendo al legislatore la scelta in ordine alla possibilità di anteporre, nell'*ordo successionis*, i fratelli e le sorelle naturali ai parenti collaterali ¹⁰.

Infine, si rileva che la Consulta, ha mantenuto il medesimo rigore interpretativo, senza lasciare spazio ad alcuna apertura, anche nella successiva pronuncia del 2000 nella quale, in occasione della sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 565 c.c., lo ha ritenuto conforme agli artt. 3, 29 e 30, comma 3, Cost., nella parte in cui non contempla tra i successibili i parenti naturali in mancanza di altri chiamati ¹¹.

Anche la Cassazione, in più di un'occasione, si è pronunciata, seppur incidentalmente, sull'argomento evidenziando come la Consulta abbia adottato l'interpretazione che esclude la rilevanza giuridica della parentela naturale, annoverando, così, tra i successibili *ex art. 565 c.c.* solo i parenti legittimi, senza in alcun modo tenere conto della più valida alternativa ermeneutica fondata sull'*"inequivoco disposto"* dell'art. 74 c.c., il quale non andrebbe letto in combinato con

norma nella parte in cui non menzionava, prima dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati (v. Corte cost. 4 aprile 1990 n. 184, in *Giust. civ.*, 1990, 2240 ss). In quest'ultima pronuncia la Corte ha sottolineato che tra fratelli e sorelle naturali il titolo successorio si fondava sul vincolo di consanguineità e non sul rapporto giuridico di parentela. Secondo M. CINQUE, *"Profili successori nella riforma della filiazione"*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, 659 la Consulta nella pronuncia n. 55/1979 e nell'ordinanza del 24 marzo 1988 n. 363 (www.iusexplorer.it) lascia intendere che il rapporto con i fratelli e le sorelle naturali sia una parentela, in quanto diversamente non si comprenderebbe il perché si parli di un valore non assoluto dell'art. 258 c.c.

¹⁰ Corte cost., 7 novembre 1994 n. 377, in *Fam. dir.*, 1995, 5 con nota di A. FIGONE, *La Corte costituzionale interviene ancora sulla chiamata alla successione dei fratelli naturali*. La Consulta, in particolare, era stata adita per valutare la legittimità costituzionale degli artt. 565 e 572 nella parte in cui in mancanza di discendenti, ascendenti, fratelli e sorelle legittime del *de cuius* non era prevista la vocazione all'eredità dei fratelli e delle sorelle naturali con precedenza rispetto ai parenti collaterali dal terzo al sesto grado.

¹¹ Corte cost., 23 novembre 2000, n. 532, cit., 2747 ss. Il giudice remittente aveva contestato la legittimità costituzionale dell'art. 565 c.c., per assunta violazione degli artt. 3, 29 e 30, comma 3, Cost., in quanto in mancanza di altri chiamati all'eredità all'infuori dello Stato, non si prevedeva la successione legittima dei c.d. parenti naturali di grado corrispondente al quarto. In tale occasione la Corte ha chiarito che "negli ordinamenti contemporanei l'individuazione degli aventi diritto alla successione in assenza di testamento è espressione di diverse scelte di politica legislativa, sicché vi sono sistemi che tendono a restringere il novero dei successori *ex lege* e sistemi che, al contrario, ampliano in modo significativo dette categorie. Vertendosi in tale ambito, anche il nostro legislatore resta libero di disciplinare la successione legittima facendo uso della sua discrezionalità, non sindacabile da questa Corte se non per violazioni del dettato costituzionale". Ad avviso della Consulta non vi era, quindi, la violazione degli artt. 3, 29 e 30 Cost., stante la differenza sussistente tra la situazione delle persone tra le quali esiste un rapporto di consanguineità e quella in cui i soggetti sono legati anche dal vincolo di una vera e propria parentela. Senza tralasciare "che un ulteriore riconoscimento, tramite una sentenza additiva, di altre categorie di eredi legittimi comporterebbe un'incidenza sull'ordine successorio tale da alterare profondamente le scelte compiute dal legislatore".



l'art. 258, comma 1, c.c., diretto ad escludere solo gli effetti del riconoscimento nei confronti dell'altro genitore e non, anche, nei confronti dei parenti. Tale scelta adottata dalla Corte costituzionale, ad avviso dei giudici di legittimità, porta con sé l'assenza di uno *status filiationis* paritario e la conseguente impossibilità di ravvisare un legame parentale tra le persone che di fatto discendono da un medesimo stipite¹².

L'inadeguatezza della soluzione ermeneutica adottata da parte della dottrina e della Consulta, soprattutto alla luce dell'avvertita esigenza sociale di eliminare le anacronistiche discriminazioni sussistenti tra figli legittimi e naturali, è divenuta ancora più evidente, a fronte dell'intervento legislativo attuato con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, la quale, modificando l'art. 155, comma 1, c.c., ha riconosciuto il diritto del minore di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti dei genitori, estendendo detta disciplina anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati¹³. Il legislatore ha in tale occasione ritenuto necessario equiparare lo *status* dei figli concepiti in costanza di matrimonio e di quelli concepiti in assenza di un'unione giuridicamente rilevante, riconoscendo per questi ultimi la rilevanza del rapporto che li lega non solo al genitore ma ai parenti di lui.

2. – Nel quadro normativo e giurisprudenziale sin qui delineato si inserisce la legge n. 219/2012 la quale, allineandosi all'orientamento della dottrina favorevole al riconoscimento della rilevanza giuridica della parentela naturale, in vista dell'avvertita esigenza di unificare lo *status* dei figli nati fuori o in costanza di matrimonio, riscrive gli artt. 74 e 258, comma 1, c.c.¹⁴. L'intervento riformatore è, poi, completato nel 2013 con l'attuazione della delega che la legge del 2012 aveva conferito al Governo affinché, spinto dall'esigenza di rimuovere ogni discriminazione tra i figli, modificasse e adeguasse le disposizioni che direttamente o indirettamente attonano alla materia della filiazione, tra le quali vi rientrano, anche, quelle successorie¹⁵.

¹² Sul punto v. Cass. civile 6 ottobre 2006, n. 21628, in *Dir. giust. Online*; Cass. civile 10 settembre 2007, n. 19011, in *Giust. civ.*, 2008, 2477.

¹³ M. VELLETTI, *La nuova nozione di parentela*, in *Nuove leggi civ. comm.*, Padova, 2013, 441 ss.

¹⁴ L'art 1, comma 1, legge n. 219/2012 sostituisce l'art. 74 c.c. con il seguente: "art. 74 (Parentela). – La parentela è il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nei casi in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli art. 291 e ss.". Inoltre il medesimo art. 1, comma 4, legge n. 219/2012 sostituisce l'art. 258, comma 1, c.c. con il seguente: "il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso".

¹⁵ L'art. 2, comma 1, legge n. 219/2012 prevede che "Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell'art. 30 della Costituzione, osservando, oltre ai principi di cui agli articoli 315 e 315-bis del codice civile, come rispettivamente sostituito e introdotto dall'articolo 1 della presente legge, i seguenti principi e criteri direttivi:

a) sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai «figli legittimi» e ai «figli naturali» con riferimenti ai «figli», salvo l'utilizzo delle denominazioni di «figli nati nel matrimonio» o di «figli nati fuori del matrimonio» quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative; (...) l) adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio, prevedendo, anche



Il legislatore sembra aver accolto i suggerimenti provenienti dalla legislazione sovranazionale, in particolare, dall'art. 21 della Carta Europea dei diritti fondamentali e dagli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, i quali manifestano l'esigenza di evitare qualsivoglia discriminazione e disparità di trattamento fondata sulla nascita¹⁶.

Invero, il legislatore del 2012 ha assunto una posizione netta, chiarendo in maniera esplicita la rilevanza del legame di parentela in linea retta e collaterale tra i figli nati fuori dal matrimonio e i parenti del genitore che ha attuato il riconoscimento, nonché, per evitare eventuali *escamotage* interpretativi della dottrina e della giurisprudenza, ha ribadito il medesimo concetto nell'art. 258, comma 1, c.c.

Si è messo, pertanto, fine al contrasto ermeneutico e si è giunti ad un'effettiva parificazione tra i "figli", i quali, una volta conseguito lo *status filiationis*, in seguito alla nascita da genitori coniugati o in seguito al riconoscimento o alla dichiarazione giudiziale, diventano parenti delle persone discendenti dal loro stesso stipite. Si instaura quindi un vincolo parentale per il solo fatto della procreazione, prescindendo dalla circostanza di essere nati in costanza o meno di matrimonio.

Il figlio, pertanto, instaura un rapporto di parentela con la famiglia della madre e del padre, le quali, qualora i genitori non siano coniugati, costituiscono due nuclei familiari autonomi, non legati nemmeno dal vincolo di affinità.

in relazione ai giudizi pendenti, una disciplina che assicuri la produzione degli effetti successori riguardo ai parenti anche per gli aventi causa del figlio naturale premorto o deceduto nelle more del riconoscimento e conseguentemente l'estensione delle azioni di petizione di cui agli articoli 533 e seguenti del codice civile;". Pertanto, in esecuzione della suddetta delega è stato adottato il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 con il quale sono state apportate sostanziali modifiche alla disciplina al fine di eliminare ogni discriminazione tra figli nati fuori o in costanza di matrimonio ed unificare lo status. Con riferimento alla tematica in esame inerente alla rilevanza giuridica della parentela naturale occorre evidenziare che il d.lgs. *de quo* ha portato a termine il processo riformatore, avviato dalla legge n. 219/2012 con la riscrittura degli artt. 74 e 258, comma 1, c.c., con la quale si era già di riflesso ampliata la categoria dei chiamati alla successione legittima. In particolare il d.lgs., oltre ad avere eliminato dalle disposizioni in materia successoria tutte le distinzioni esistenti tra figli legittimi, naturali o legittimati, ivi compreso il diritto di commutazione della quota legittima riconosciuto, dalla precedente disciplina ai figli legittimi, ha abrogato le disposizioni previste in materia successoria per i figli naturali ed ha ampliato la categoria dei legittimari tra i quali rientrano tutti gli ascendenti, non più solo quelli legittimi. In tal modo si è introdotta una disciplina unica per i figli nati durante o fuori dal matrimonio.

¹⁶ In particolare l'art. 21 della Carta europea dei diritti fondamentali – alla quale per effetto della modifica dell'art. 6 del TUE, conseguente all'attuazione del Trattato di Lisbona, viene riconosciuto lo stesso valore dei trattati – vieta espressamente qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla nascita, mentre la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, le cui norme fungono da parametro interposto nel giudizio di legittimità costituzionale ex art. 117, comma 1, Cost., riconosce il diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 e allo stesso tempo ne assicura il godimento senza che vi sia il rischio di incorrere in discriminazioni fondate sulla "nascita o altra condizione". A riguardo la Corte EDU in più occasioni ha chiarito la necessità di eliminare qualsivoglia discriminazioni tra figli nati in costanza di matrimonio e figli adulterini e parificare il trattamento soprattutto ai fini successori. v. Marckx c. Belgio 13 giugno 1979, in *Foro it.*, 1979, 342; Johnston e altri c. Irlanda dicembre 1986; Inze c. Austria 28 ottobre 1987; Vermeire c. Belgio 29 novembre 1991; Mazurek c. Francia 1 febbraio 2000; Fabris c. Francia 7 febbraio 2013. Per una completa trattazione a riguardo v. M. Velletti, *La nuova nozione di parentela*, cit., 444; A. Morace Pinelli, *Il problema della rilevanza giuridica*, cit., 353 ss.



È netta, quindi, la cesura rispetto al passato, in cui vi era la tendenza a mostrare una netta preferenza per la famiglia legittima che consentiva, meglio di altre, di soddisfare le esigenze dei suoi componenti.

L'importanza assunta dalla costituzione di un legame parentale tra il figlio, anche nato fuori dal matrimonio, e la famiglia del genitore è, altresì, confermata e rimarcata dalla previsione, nello statuto dei diritti e doveri del figlio di cui all'art. 315 *bis* c.c.¹⁷, del peculiare diritto di crescere in famiglia e mantenere rapporti significativi con i parenti, nonché dell'equivalente diritto riconosciuto agli ascendenti nei confronti del nipote¹⁸.

3. – La scelta adottata dal legislatore riformatore di unificare lo *status* e rimuovere qualsivoglia discriminazione, anche riconoscendo rilevanza alla parentela naturale, già all'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 potrebbe far sorgere qualche dubbio in ordine alla conformità degli artt. 74 e 258, comma 1, c.c. alla Carta costituzionale, ed in particolare agli artt. 29 e 30, comma 3, Cost.¹⁹.

¹⁷ La norma introdotta dalla legge n. 219/2012, prevede che “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. 2. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. 3. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. 4. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa”.

¹⁸ M. BIANCA (a cura di), *Filiazione: Commento al decreto attuativo*, Milano, 2014, 140 ss. L'A. evidenzia che il riconoscimento del diritto degli ascendenti di mantenere rapporti con i nipoti è conseguenza del passaggio da un modello di famiglia di tipo patriarcale a un modello familiare di tipo paritario ed è funzionale alla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo.

¹⁹ Tra i numerosi contributi sulla riforma v. M. SESTA, *L'unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari*, in *Fam. dir.*, 2013, 231 ss.; C.M. BIANCA, *La legge italiana conosce solo i figli*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 1 ss.; V. CARBONE, *Riforma della famiglia: considerazioni introduttive*, in *Fam. dir.*, 2013, 3, 225 ss.; G. CASABURI, *La disciplina della filiazione: gli obiettivi conseguiti e le prospettive (specie inaspettate) future*, in *Corr. mer.*, 2013, 817 ss.; G. BALLARINA-P. SIRENA, *Il diritto dei figli di crescere in famiglia e mantenere rapporti con i parenti nel quadro del superiore interesse del minore*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, 534 ss.; F. DANOVÌ, *Nobili intenti e tecniche approssimative nei nuovi procedimenti per i figli (non più) “naturali”*, in *Corr. giur.*, 2013, 537 ss.; F. DELFINI, *Riforma della filiazione e diritto successorio*, in *Corr. giur.*, 2013, 545 ss.; B. DE FILIPPIS, *La nuova legge sulla filiazione: una prima lettura*, in *Fam. dir.*, 2013, 291 ss.; F. DE MARZO, *Novità legislative in tema di affidamento e di mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio: profili processuali*, in *Foro it.*, 2013, V, 12 ss.; M. DOGLIOTTI, *Nuova filiazione: la delega al governo*, in *Fam. dir.*, 2013, 279 ss.; M. DOSSETTI, M. MORETTI, C. MORETTI, *La riforma della filiazione. Aspetti personali, successori e processuali l. 10 dicembre 2012, n. 219*, Bologna, 2013; G. FERRANDO, *La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali*, in *Corr. Giur.*, 2013, 525 ss.; A. GRAZIOSI, *Una buona novella di fine legislatura: tutti i “figli” hanno eguali diritti, dinnanzi al tribunale ordinario*, in *Fam. dir.*, 2013, 3, 263; L. LENTI, *La sedicente riforma della filiazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, 301 ss.; G. FREZZA, *Gli effetti del riconoscimento*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, 493; A. PALAZZO, *La filiazione*, cit.; A. PALAZZO, *La riforma dello status di filiazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 245 ss.; F. TOMMASEO, *La nuova legge sulla filiazione: i profili processuali*, in *Fam. dir.*, 2013, 251 ss.; M. TRIMARCHI, *Il cognome dei figli un'occasione perduta dalla Riforma*, in *Fam. dir.*, 2013, 243 ss.; AA.VV., *La riforma del diritto della filiazione*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, 437 ss.; P. SCHLESINGER, *Il D.Lgs. n. 154 del 2013 completa la riforma della filiazione*, in *Fam. dir.*, 2014, 443 ss.; C. M. BIANCA, *Diritto*



Invero, l'art 29 Cost. tutela la famiglia quale società fondata sul matrimonio, garantendo l'uguaglianza tra i coniugi esclusivamente a garanzia dell'unità familiare, mentre l'art. 30 Cost. mira a salvaguardare la posizione dei figli rispetto ai genitori, anche se nati fuori dal matrimonio²⁰.

La dottrina ha in proposito evidenziato come la possibilità riconosciuta al figlio, nato da un'unione non matrimoniale, di entrare a tutti gli effetti nel nucleo familiare, instaurando una relazione parentale giuridicamente rilevante, con le conseguenze anche di tipo patrimoniale che ne derivano, sembra scardinare la nozione di famiglia legale, in quanto i vincoli giuridici che si creano prescindono dal matrimonio. Ciò sembrerebbe contrastare con l'art. 29 Cost., che considera il matrimonio stesso fondamento della famiglia, e con l'art. 30, comma 3, Cost. il quale tutela i figli nati fuori dal matrimonio compatibilmente con i diritti dei membri della famiglia legittima, cui, quindi, si riconosce un ruolo centrale. Secondo tale ricostruzione ermeneutica dalla lettura congiunta delle citate norme emerge il legame tra filiazione e famiglia fondata sul matrimonio, delineandosi, così, l'unico modello di famiglia tutelato dalla Costituzione²¹.

La suesposta interpretazione, tuttavia, non sembra supportata da una lettura evolutiva delle norme costituzionali.

Invero, se si pone l'attenzione al dato letterale è possibile evidenziare come l'art. 29 Cost., nell'attribuire rilevanza costituzionale alla famiglia, manifesti una scelta condizionata dalla coscienza sociale del tempo, la quale tende a rafforzare il modello della famiglia legittima ed allo stesso tempo a riconoscere l'esistenza, anche, di altre situazioni di fatto, che seppure prive della forma solenne del matrimonio, sono socialmente rilevanti, tanto da essere prese in considerazione dall'art. 30, comma 1, Cost. nella parte in cui prevede il diritto-dovere dei genitori di mantenere ed educare la prole, nata anche fuori da un vincolo coniugale. Ne consegue che è solo con

civile, 2, *La famiglia*, Milano, 2014; M. BIANCA, *Filiazione: Commento al decreto attuativo*, Milano, 2014; M. SESTA, *Stato unico di filiazione e diritto ereditario*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, 1 ss.; A. FIGONE, *La riforma della filiazione e della responsabilità genitoriale*, Torino, 2014; R. ROSSI, *Filiazione: cosa cambia*, Milano, 2014; M. DOGLIOTTI, *La nuova filiazione fuori del matrimonio: molte luci e qualche ombra*, in *Fam. dir.*, 2014, 480 ss.; V. CARBONE, *Il d. lgs. n. 154/2013 sulla revisione delle disposizioni vigenti in tema di filiazione*, in *Fam. dir.*, 2014, 447 ss.; V. BARBA, *Principi successori del figlio nato fuori dal matrimonio e problemi di diritto transitorio*, in *Fam. dir.*, 2014, 497 ss.; M. CINQUE, *Profili successori nella riforma della filiazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, 657 ss.; A. LO GIUDICE, *La filiazione prima e dopo la riforma*, in *Dir. fam. pers.*, 2014, 337 ss.; E. GIACOBBE, *Il prevalente interesse del minore e la responsabilità genitoriale. Riflessioni sulla riforma "Bianca"*, in *Dir. fam. pers.*, 2014, 817 ss.

²⁰ Il richiamato art. 30 Cost. prevede che "1. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. 2. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. 3. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. 4. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità".

²¹ M. SESTA, *Stato unico di filiazione*, cit. 7 ss.; id., *L'unicità dello stato di filiazione*, cit., 233. L'A. evidenzia che gli effetti della legge di riforma in materia di filiazione non sembrano conciliarsi con il modello costituzionale di famiglia, disertando, così, uno degli obiettivi per cui la stessa riforma è stata adottata, quale appunto l'attuazione dei principi della nostra Costituzione. Infatti, anche a volere interpretare l'art. 29 Cost. come fattispecie aperta volta a ricomprendere altri modelli familiari, rimane il fatto che la disposizione non sembra consentire di includervi relazioni senza matrimonio. Inoltre l'A. rileva che il contrasto con il dettato costituzionale non possa superarsi tenendo in considerazione la necessità di garantire i valori tutelati dagli art. 2 e 3 Cost., i quali vanno sempre "declinati con le speciali previsioni degli artt. 29 e 30, comma 3, Cost."



riguardo al rilievo da riconoscere alle unioni alternative a quelle fondate sul matrimonio che le due disposizioni costituzionali vanno interpretate in combinato disposto, ma non con riguardo al rapporto di filiazione, non mostrandosi, in relazione a tale profilo, adeguata un'interpretazione congiunta degli artt. 29 e 30, comma 3, Cost.

In particolare, le richiamate norme della Carta fondamentale apprestano una tutela a due situazioni giuridiche del tutto diverse, quali appunto la famiglia e la filiazione, le quali possono coesistere, ma non possono sovrapporsi limitandosi vicendevolmente, al punto da creare una disparità di trattamento derivante dal contesto in cui un soggetto nasce e dalle scelte adottate dai genitori. Ciò sarebbe contrario, oltre che all'art. 3 Cost., anche all'art. 21 della Carta di Nizza e agli artt. 8 e 14 Cedu, i quali vietano qualsivoglia discriminazione derivante dalla nascita.

Infatti, lo *status filiationis* trova il proprio referente costituzionale solo nell'art. 30 Cost., il quale tutela il figlio a prescindere dall'esistenza di un vincolo coniugale tra i genitori. Pertanto, non è il matrimonio che si pone alla base del rapporto genitore – figlio bensì il fatto della procreazione fonte di responsabilità²². Quanto affermato trova un preciso riscontro nell'art. 2 legge 219/2012 nel quale si richiama, non a caso, l'art. 30 Cost. e non l'art. 29 Cost.

In realtà, per comprenderne l'effettiva portata alla luce, soprattutto, delle nuove esigenze sociali, le citate norme costituzionali andrebbero interpretate tenendo in considerazione due differenti istanze. La prima si rinviene nella necessità di dare rilievo ai nuovi modelli di famiglia che la realtà impone in maniera incalzante e che vanno ad affiancarsi a quella legittima, trovando la relativa tutela nell'art. 2 Cost. quali formazioni sociali ove si svolge la personalità dell'individuo. La seconda, invece, deriva dalla primaria esigenza di giustizia sostanziale, che ha indotto il legislatore ad intervenire ed eliminare le anacronistiche discriminazioni esistenti tra figli naturali e figli legittimi delle quali l'irrilevanza del rapporto di parentale naturale costituiva la maggiore espressione.

Ne consegue che dalla lettura congiunta degli artt. 29, 30, comma 1, e 2 Cost. emerge un nuovo modello di famiglia, che, discostandosi da quello tradizionale, si mostra funzionale al pieno sviluppo della personalità dei suoi membri, posti al centro di ogni tutela. Diversamente, la filiazione trova garanzia a livello costituzionale negli artt. 30 e 3 Cost., a prescindere dalla sussistenza o meno di un matrimonio o di una qualsiasi altra unione, non potendosi, far derivare dalla lettura congiunta degli artt. 29 e 30, comma 3 Cost. una limitazione della tutela dei figli in vista della necessità di salvaguardare l'unione fondata sul matrimonio.

Inoltre, sarebbe incomprensibile considerare il comma 3 dell'art. 30 Cost. un ostacolo alla piena parificazione dei figli e, quindi, all'instaurazione di vincoli parentali con i membri della famiglia del genitore che ha provveduto al riconoscimento. Infatti, il limite della compatibilità con i diritti dei membri della famiglia legittima è posto al fine di garantire l'unità e l'intimità della vita familiare la quale non sembra assolutamente essere pregiudicata dal fatto che si crei tra il figlio nato fuori dal matrimonio e i parenti del genitore, figli legittimi inclusi, un rapporto

²² In tal senso v. anche V. BARBA, *Principi successori*, cit., 497. L'A. distingue nettamente tra la famiglia e la filiazione ritenendo che il rapporto di filiazione debba prescindere dal concetto di famiglia avendo un fondamento differente. Ciò tuttavia non esclude che ambedue possano coesistere riconducendosi ad unità senza che però siano dipendenti. Inoltre, con riferimento alla nuova nozione di famiglia v. V. SCALISI, “*Famiglia*” e “*famiglie*” in *Europa*”, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 7 ss.



di parentela, poiché quest'ultimo non intacca l'unità affettiva della famiglia ma comporta, semmai, sul piano applicativo la produzione di effetti di tipo patrimoniale, in particolare successori.

Pertanto, non può di certo credersi che il principio di uguaglianza sostanziale *ex art. 3 Cost.* possa cedere il passo dinanzi alla necessità di salvaguardare gli interessi materiali ed economici della famiglia nucleare.

È evidente che la riforma della filiazione nell'unificare lo *status* dei figli e nel prevedere la possibilità di costituire un rapporto di parentela tra il figlio nato al di fuori dell'unione coniugale e la famiglia del genitore che lo ha riconosciuto, non si ponga in contrasto con il limite di cui all'art. 30, comma 3, Cost., funzionale alla tutela dell'unità e solidità della famiglia legittima, rispetto alla quale il legislatore della riforma ha mostrato un particolare riguardo anche, ad esempio, nel prevedere una specifica disciplina, *ex art. 252 c.c.*, diretta a regolare l'inserimento del figlio nato fuori dal matrimonio nella famiglia legittima. Tale norma, infatti, è frutto del contemperamento degli altri interessi in gioco, quelli del coniuge e dei figli legittimi, al punto di prevedere l'ingerenza del giudice nel caso in cui uno di questi possa essere compromesso. Ciò mostra come l'intervento legislativo ha una sua coerenza sistematica atteso che, pur essendo diretto a garantire in via primaria la tutela dell'interesse del minore mostra un particolare riguardo anche nei confronti della sfera degli affetti e della stabilità della famiglia legittima.

È, pertanto, opportuno procedere ad un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 74 e 258, comma 1, c.c., tenendo presente le nuove esigenze sociali, le quali si manifestano nella diffusione di nuovi modelli di famiglia e nella necessità di assicurare una giustizia sociale tra i figli, trovando un solido fondamento costituzionale negli artt. 2 e 3 Cost., alla luce dei quali occorre rileggere l'art. 30, comma 3, Cost.

Sembra, quindi, che il limite previsto da quest'ultimo non possa legittimare alcuna residua disparità di trattamento, così da assumere un diverso rilievo alla luce della necessità di garantire un'uguaglianza di trattamento sia nel rapporto tra genitori e figli, sia nel rapporto con i parenti²³.

4. – La modifica apportata dalla legge n. 219/2012 agli artt. 74 e 258, comma 1, c.c. ha avuto conseguenze applicative di notevole rilevanza in materia successoria, tanto da rendersi necessario un più incisivo intervento del legislatore delegato con il quale sono state modificate di riflesso talune norme del libro II del codice civile, cristallizzando, in via formale, nel testo normativo, anche, gli effetti indiretti della legge delega.

²³ G. FERRANDO, *La nuova legge*, cit. 527, l'A. ritiene che il legislatore nell'esercitare la propria discrezionalità, riconosciuta in più pronunce dalla Corte costituzionale, considera il limite di compatibilità tra diritti di figli naturali e diritti dei membri della famiglia legittima, previsto dall'art. 30 Cost. come meramente eventuale tanto da non giustificare una discriminazione di tal genere. Cfr. anche F. PROSPERI, *Unicità dello "status filiationis" e rilevanza della famiglia non fondata sul matrimonio*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2013, 277, l'A. rileva che l'unificazione dello stato di figlio rispetti il dettato costituzionale in quanto negare ai figli nati fuori dal matrimonio il rapporto con i parenti dei propri genitori significa arrecare una lesione alla dignità della persona, lesione che, trattandosi di un valore supremo dell'ordinamento (artt. 2 e 3, comma 1, Cost.), non è da ritenere ammissibile. M. BIANCA, *L'uguaglianza dello stato giuridico dei figli nella recente legge n. 219 del 2012*, in *Giust. civ.*, 2013, 207. In senso contrario M. SESTA, *Stato unico di filiazione*, cit., 8.



In particolare, l'intervento legislativo del 2012, riscrivendo le due disposizioni sopra citate, ha indubbiamente ampliato, seppure in via mediata, la categoria dei successibili *ex lege*, in quanto se da una parte sono rimasti inalterati i diritti successori attribuiti al figlio naturale nei confronti del genitore, riconoscendosi già rilievo alla relazione intercorrente tra i due²⁴, lo stesso non può dirsi rispetto agli altri parenti. Infatti la rilevanza giuridica acquisita dal rapporto di parentela tra il figlio e la famiglia del genitore porta con sé la possibilità, conferita al primo, di acquisire diritti nella successione dei parenti, cosa che poteva accadere prima solo rispetto agli ascendenti del genitore per effetto dell'istituto della rappresentazione, ma soprattutto consente a questi ultimi di subentrare nell'asse ereditario del discendente nato fuori dal matrimonio.

Si è, pertanto, alterato l'ordine successorio dei parenti in quanto, mentre in passato la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 565 c.c. aveva chiarito a più riprese che i fratelli naturali succedevano dopo gli altri parenti e prima dello Stato, per effetto dell'intervento legislativo, invece, essi concorrono nella successione in posizione paritaria rispetto a quella degli altri fratelli legittimi, e rimangono, quindi, preferiti anche agli altri parenti meno prossimi.

Allo stesso modo le altre categorie di consanguinei, come ad esempio gli zii naturali, che precedentemente la Consulta aveva escluso dalla categoria dei successibili, sono ammessi alla successione collocandosi tra i parenti.

Sono stati modificati nella sostanza, anche, gli artt. 569, 570, 571 e 572 c.c. i quali, nel regolare la successione degli ascendenti, dei fratelli e delle sorelle hanno acquisito una portata applicativa molto più ampia. Basti pensare che da una parte il figlio naturale vede subentrare nella propria successione anche l'ascendente del padre o della madre che ha effettuato il riconoscimento, mentre dall'altra il medesimo acquisisce diritti successori nei confronti dei fratelli e degli altri parenti, i quali, viceversa, concorrono nella successione del primo.

Si ritiene, pertanto, che, nonostante la legge 219/2012 non sia intervenuta direttamente sul testo normativo, conferendo la delega al Governo di effettuare tutte le modifiche formali, è alla prima che devono ricondursi gli effetti riformatori in materia di successione *ex lege*.

Nello specifico, detti effetti indiretti prodotti dalla legge delega, alla luce del riconosciuto legame di parentela tra il figlio nato fuori dal matrimonio e la famiglia del genitore, hanno reso necessari gli adattamenti e le modifiche, prevalentemente formali, attuate dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

Infatti, una volta ammessa la chiamata *ex lege* del figlio, nato al di fuori dalla relazione coniugale, nella successione dei parenti e, viceversa quella dei parenti del genitore nella successione del figlio, è risultata, altresì, doverosa l'abrogazione degli artt. 578 e 579 c.c., i quali di-

²⁴ A riguardo si ricordi che già l'art. 566 c.c., prima della riforma, regolava la successione dei figli legittimi e naturali disponendo che "1. Al padre e la madre succedono i figli legittimi e naturali, in parti uguali. 2. Si applica il terzo comma dell'art. 537". Pertanto, si prevedeva che i figli naturali succedessero ai genitori al pari di quelli legittimi. La norma è stata poi modificata per effetto dell'art. 1 della legge 219/2012 che aveva disposto la sostituzione delle parole "figli legittimi" e "figli naturali" con "figli" e sostituita ad opera del d.lgs. 2013 n. 154, il quale ha abrogato l'art. 537, comma 3, recante la disciplina del diritto di commutazione. Nella versione definitiva vigente dispone che "al padre e la madre succedono i figli, in parti uguali".



sciplinavano rispettivamente la successione dei genitori al figlio naturale ed il concorso del coniuge con i genitori di quest'ultimo.

Ancora più incisive sono le conseguenze derivanti dall'estensione degli effetti del riconoscimento nei confronti dei parenti in materia di successione necessaria, atteso che viene ad ampliarsi la categoria dei legittimari²⁵.

A riguardo, sembra piuttosto pertinente e condivisibile, l'osservazione di chi nel commentare la riforma si è domandato se il riconoscimento della quota di legittima all'ascendente "naturale" sia l'effetto riflesso della modifica della nozione di parentela attuata dalla legge n. 219/2012 o se al contrario debba ricondursi alla modifica testuale dell'art. 536 c.c. posta in essere dal d.lgs. n. 154/2013²⁶.

In particolare, da una lettura sistematica delle disposizioni in materia di successione legittima e necessaria può evincersi che nella prima il legislatore ha da sempre fatto generico riferimento ai discendenti, agli ascendenti ed ai parenti, rinviando, al fine della loro individuazione, al concetto generico di parentela, il quale è stato modificato dalla legge 2012. Nell'ambito della successione necessaria, invece, il legislatore ha espressamente menzionato nel testo normativo gli ascendenti "legittimi", escludendo quelli "naturali", sulla base di una specifica volontà. Ne consegue che l'inserimento di questi ultimi tra i legittimari non può considerarsi un effetto del cambiamento della nozione di parentela previsto dalla legge delega del 2012, bensì deve ricondursi alla riscrittura dell'art. 536 c.c. posta in essere dal d.lgs. n. 154/2013.

Ciò induce a ritenere che mentre la modifica della disciplina della successione legittima deriva dal nuovo modo di intendere il legame di parentela, ed è effetto della legge 219/2012²⁷, lo stesso non può affermarsi con riferimento alla successione necessaria, la quale risulta essere incisa direttamente dal decreto 2013.

La modifica della nozione di parentela e gli effetti che si sono prodotti sul piano successorio, hanno reso necessaria la previsione di norme transitorie che possano regolare le problematiche intertemporali che ne derivano.

²⁵ A riguardo occorre precisare che, già prima della riforma in materia di filiazione il figlio, nato fuori dal matrimonio e riconosciuto, poteva godere, anche in assenza del genitore, dei diritti successori nei confronti dell'ascendente naturale per effetto dell'istituto della rappresentazione *ex art. 467 ss.* Pertanto, la riforma *de qua* non apporta novità incisive per quanto concerne la posizione del figlio rispetto al genitore o all'ascendente.

²⁶ Per una trattazione approfondita sul punto v. V. BARBA, *Principi successori*, cit., 505. L'A. si domanda se l'inserimento dell'ascendente naturale, prima estraneo, nella successione necessaria sia l'effetto della nuova nozione di parentela introdotta dalla legge n. 219/2012 ovvero derivi dal decreto del 2013 e, in particolare, dalla modifica dell'art. 536 c.c. Infatti, da una parte potrebbe ritenersi che la costituzione del legame di parentela tra figlio nato fuori dal matrimonio e ascendente sia un presupposto sufficiente per estendere la categoria dei legittimari, ricomprendendovi anche l'ascendente naturale. Tuttavia, sotto un diverso profilo, la disciplina della successione necessaria è frutto di una "scelta positiva ed arbitraria del legislatore", avendo quest'ultimo ritenuto opportuno considerare quale legittimario il solo ascendente legittimo. L'A., inoltre, si mostra piuttosto critico nei confronti della suddetta modifica in quanto ritiene che l'ampliamento della categoria dei legittimari non fa altro che comprimere l'autonomia testamentaria del soggetto.

²⁷ In tal senso B. DE FILIPPIS, *La nuova legge sulla filiazione*, cit., 291 ss.



A riguardo l'art. 104 d.lgs. n. 154/2013²⁸ ha delimitato i confini temporali entro i quali si producono gli effetti della riforma.

Invero, a partire dall'1 gennaio 2013, data di entrata in vigore della legge delega, si prevede l'attribuzione di diritti successori, riconosciuti per effetto della modifica dell'art. 74 c.c. e delle altre modifiche successivamente apportate alla disciplina successoria, facendo salvi i giudicati già formati.

La norma ha sollevato non poche perplessità in quanto, il legislatore delegato sembra essersi discostato dalla scelta, implicitamente adottata dalla legge n. 219/2012²⁹, di applicare il principio, secondo cui la legge regolatrice della successione è quella vigente al tempo della sua apertura, facendo retroagire gli effetti tanto della legge delega citata quanto del d.lgs. n. 154/2013 alla data di entrata in vigore della prima.

Ciò determina delle conseguenze di non poco conto. Infatti, se ci si sofferma sulle modifiche apportate alla successione legittima, le quali, come precedentemente rilevato, si fanno derivare dalla modifica dell'art. 74 c.c., apportata dalla legge n. 219/2012,³⁰ può rilevarsi come, riconoscendo la possibilità di rivendicare tutti i conseguenti diritti successori a partire dall'1 gennaio 2013 e facendo salvi soli i giudicati formati prima di tale data, si finisce con il derogare alla regola secondo cui si applica la legge vigente al momento dell'apertura della successione, attribuendo efficacia retroattiva alla legge cui soggiaceranno le successioni anteriori alla suddetta data.

Peraltro, se, come affermato, la categoria dei legittimari deve considerarsi ampliata per effetto dell'intervento legislativo del 2013, entrato in vigore il 7 febbraio del 2014, è a partire da quest'ultima data che dovrebbero riconoscersi gli effetti di tale modifica e non dall'entrata in vigore della legge delega, come prevede l'art. 104 d.lgs. n. 154/2013. In tal modo, infatti, restando fermi i soli giudicati formati prima dell'1 gennaio 2013, si rendono tangibili tutti quelli

²⁸ Si riportano, i commi delle disposizioni che prevedono il momento a partire dal quale si producono gli effetti derivanti dalla modifica dell'art. 74 c.c. "Art. 104. 1. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, sono legittimati a proporre azioni di petizione di eredità, ai sensi dell'articolo 533 del codice civile, coloro che, in applicazione dell'articolo 74 dello stesso codice, come modificato dalla medesima legge, hanno titolo a chiedere il riconoscimento della qualità di erede. 2. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, possono essere fatti valere i diritti successori che discendono dall'articolo 74 del codice civile, come modificato dalla medesima legge. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 si applicano anche nei confronti dei discendenti del figlio, riconosciuto o la cui paternità o maternità sia stata giudizialmente accertata, morto prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219. 4. I diritti successori che discendono dall'articolo 74 del codice civile, come modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, sulle eredità aperte anteriormente al termine della sua entrata in vigore si prescrivono a far data da suddetto termine. (...) 6. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, nei giudizi promossi ai sensi dell'articolo 533 del codice civile, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano l'articolo 74 del codice civile, come modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, e le disposizioni del libro secondo del codice civile, come modificate dal presente decreto legislativo (...)"

²⁹ Si ritiene che nel silenzio del legislatore del 2012 si applicasse la regola generale secondo cui la legge vale per l'avvenire e alle successioni si applica la legge in vigore al momento della loro apertura. In tal senso v. M. SESTA, *Stato unico di filiazione*, cit., 8 ss.

³⁰ A riguardo si evidenzia che la successione del figlio, non subisce modifiche rispetto ai genitori, essendo già ammessa, ma cambia rispetto ai fratelli avendo, lo stesso una nuova collocazione nell'*ordo successionis*, non più prima della Stato ma tra i parenti. Inoltre, cambia rispetto ai parenti in linea retta oltre il terzo grado e in linea collaterale dal terzo al sesto grado.

JUS CIVILE



che si sono formati da tale data fino a quella di entrata in vigore del decreto delegato, il quale, però, ha di fatto apportato la modifica, estendendo la suddetta categoria dei legittimari.

Ne consegue che la citata norma transitoria lascia qualche perplessità in ordine alla sua legittimità costituzionale in quanto, nonostante il divieto di retroattività non trovi, come in materia penale, fondamento nell'art. 25 Cost., tuttavia la stessa Consulta in recenti decisioni ³¹ ha chiarito che il principio generale, in materia di efficacia della legge nel tempo, sia comunque quello di irretroattività della legge civile, il quale può essere derogato in vista dell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che non sembrano ravvisarsi nell'ipotesi in esame. La scelta del legislatore delegato sembra, invece, ledere il legittimo affidamento sorto in capo ai cittadini in ordine alla stabilità degli effetti successivi prodottisi prima della riforma.

³¹ Corte cost., 28 novembre 2012 n. 264, in *Giust. civ.*, 2013, 26; Corte cost., 10 aprile 2013 n. 103, in *Giust. civ.*, 2013, 1664.; Corte cost., 5 aprile 2012 n. 78, in *Giust. civ.*, 2012, 1146.